

Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 628/2026 del 17-09-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vallo della #### Unica Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mariachiara Sannino Presidente dr. #### dr. #### D'#### relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I #### iscritta al n. r.g. 150/2023 promossa da:

(C.F. ####) difesa dall'avv. #### elettivamente domiciliata in #### RICORRENTE
contro

(C.F. ####), difeso dall'avv. #### elettivamente domiciliato in #### RESISTENTE
nonché PM in sede #### INTERVENTORE EX LEGE

Oggetto: Divorzio - #### effetti civili #### Come da memorie 190 c.p.c., che si abbian qui trascritte.

MOTIVAZIONE IN FATTO E ####

1. Con ricorso depositato in data ####, #### adiva il Tribunale di Vallo della #### per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con #### in data ####, deducendo che dall'unione era nato, in data ####, il figlio #### che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati in data #### e che, con sentenza del 14.2.2022, passata in giudicato, era stata pronunciata la separazione personale sullo status. La ricorrente chiedeva altresì la regolamentazione dei rapporti genitoriali ed economici, domandando l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, la disciplina dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa familiare e la determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio.

Si costituiva #### aderendo alla domanda di pronuncia sullo status, ma contestando le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, con particolare riferimento alla disciplina della responsabilità genitoriale, all'assegno in favore della moglie e alla misura del contributo di mantenimento per il figlio. Il resistente deduceva, inoltre, la pendenza del giudizio di separazione sulle ulteriori questioni controverse, richiamava le condizioni economiche delle parti e chiedeva, tra l'altro, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della #### la conferma dell'affidamento condiviso e una diversa quantificazione del contributo per il figlio.

All'esito dell'udienza presidenziale del 6.6.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente ####ordinanza del 16.10.2023, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti: confermava le condizioni già stabilite nel precedente provvedimento presidenziale reso nel giudizio di separazione quanto al mantenimento del figlio #### al diritto di visita del genitore non collocatario e all'assegnazione della casa familiare; revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie, ritenendo inammissibili, in quella fase, le condizioni poste dalla parte e condivisibili le #### 3 di 11 argomentazioni del resistente; designava sé stesso quale giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione.

Nel prosieguo, preso atto del mutamento della situazione abitativa, il #### istruttore, con ordinanza del 5.7.2024, modificava il precedente assetto provvisorio nella parte relativa alla casa familiare e disponeva l'assegnazione della stessa in favore del resistente #### rilevando che erano venute meno le condizioni che avevano giustificato l'originaria assegnazione alla ricorrente.

Con sentenza non definitiva pronunciata sullo status in data ####, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, rimettendo alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese e disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle ulteriori questioni ancora controverse.

La causa veniva quindi rimessa sul ruolo dinanzi al #### istruttore per la trattazione delle residue domande, sino alla successiva precisazione delle conclusioni e al deposito degli scritti conclusionali delle parti.

Negli scritti conclusionali, la ricorrente ripercorreva l'evoluzione del procedimento e dei rapporti economici tra le parti, evidenziando che l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione era rimasto efficace sino alla revoca pronunciata con ordinanza presidenziale del 16.10.2023 e sostenendo che ogni pretesa di retrodatazione della revoca fosse preclusa dalle decisioni intervenute nei procedimenti collegati. #### prendeva inoltre atto dell'assegnazione della casa familiare al resistente, disposta con provvedimento del 5.7.2024, dichiarando di non opporsi alla sua conferma definitiva, e concludeva per il recepimento delle statuizioni provvisorie, per il rigetto delle contrarie domande del #### e per la regolamentazione delle spese.

Il resistente, a sua volta, insisteva per la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, deducendo che la ricorrente avesse conseguito redditi propri e instaurato, già dal 2021, una stabile relazione affettiva e poi coniugale con altro soggetto, caratterizzata da convivenza, acquisto di un terreno, edificazione di un immobile, nascita di una figlia e successivo matrimonio. #### sosteneva, pertanto, che il venir meno dei presupposti dell'assegno dovesse decorrere quantomeno dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa familiare in suo favore e, per il resto, il mantenimento dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, compresa la misura del contributo per il figlio e la disciplina dei tempi di frequentazione. La ricorrente concludeva, pertanto, in questi termini: «#### e confermare nella sentenza definitiva il provvedimento presidenziale emesso in data 16 ottobre 2023 nell'odierno giudizio, dichiarando formalmente la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra #### a far data dal 16.10.2023, rigettando qualsiasi domanda di retrodatazione o di ripetizione delle somme avanzata da controparte per il periodo antecedente, siccome coperta da giudicato; 3.#### e confermare nella sentenza definitiva il provvedimento emesso dal #### in data 5 luglio 2024 (R.G. 150/2023), dichiarando formalmente l'assegnazione della casa coniugale sita in #### alla via #### 5, in favore del sig. #### 4.Rigettare ogni altra domanda, eccezione e pretesa avanzata dal sig. #### in quanto infondata in fatto e in diritto».

Il resistente, invece, chiedeva: a) la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della #### b) l'assegnazione della casa familiare in favore del resistente; c) «per tutto il resto si chiede la conferma dei provvedimenti resi all'udienza presidenziale, ivi compreso la misura dell'assegno mantenimento di euro 300,00 mensili a favore del figlio #### e delle modalità del diritto di visita del genitore non collocatario».

2. Preliminarmente, vanno confermati i provvedimenti presidenziali relativi al figlio oggi tredicenne.

2.1. Va disposto l'affido condiviso, come richiesto da entrambi i genitori e in ragione dell'assenza di prova di trascuratezze genitoriali che militino verso diverse tipologie di affido.

Si ritiene che sussistano, infatti, i presupposti per disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, che ha garantito continuità nella cura e nella gestione scolastica del figlio, come da sue dichiarazioni. Si ricorda, invero, che l'affidamento esclusivo rappresenta nell'odierno tessuto normativo, l'*extrema ratio*, cui il giudice può ricorrere soltanto laddove la conflittualità o l'incomunicabilità tra i genitori sia pregiudizievole non per loro stessi bensì per la prole (arg. ex art. 337quater, comma 1 c.c.). #### comune si specifica nel senso che le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute sono prese di comune accordo tenendo conto della loro capacità, inclinazione naturale e aspirazioni (337ter c.c.). La regola #### 5 di 11 corrisponde sostanzialmente a quella valevole nella normale situazione di convivenza dei genitori. #### della

responsabilità genitoriale sarà invece separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (ex art. 337ter, comma 3, c.c.). Le questioni di minore importanza concernenti interessi economici o personali dei figli possono di regola essere decise separatamente da ciascun genitore.

2.2. Rispetto al diritto di visita, nessuna richiesta di modifica è stata avanzata dalle parti rispetto ai provvedimenti provvisori emessi, sicché va confermata la statuizione secondo cui sono vigenti, per questo profilo, le condizioni di cui al provvedimento in data #### del Presidente del Tribunale di Vallo della #### n. ####/2019.

In merito, va del resto osservato che, avendo compiuta l'età di 13 anni, il diritto di visita non è più coercibile, dovendo essere consultato il minore per le decisioni relative al suo esercizio. Invero, in virtù del principio sulla capacità di discernimento, tanto più il minore cresce tanto più la sua capacità di discernimento si presume aumenti, sicché con essa, si espande il suo diritto all'autodeterminazione costituzionalmente garantito ed intangibile.

Con l'espressione "capacità di discernimento" si intende l'attitudine del minore a comprendere la realtà e le conseguenze delle proprie scelte, formandosi autonomamente una volontà consapevole. In altri termini, un minore capace di discernimento è in grado di esprimere opinioni proprie e giudizi in relazione alle decisioni che lo riguardano, manifestando una maturità adeguata alla sua età. Questa nozione, sviluppata in dottrina, è stata prontamente recepita dal legislatore: numerose disposizioni, infatti, prevedono che - al raggiungimento di una certa età o comunque in presenza di capacità di discernimento - al minore sia riconosciuto il diritto di essere ascoltato e di veder considerate le proprie opinioni (artt. 145, 252, 262, 315-bis, 316, 348, 371 c.c. e art. 473-bis.4, Id.5 e Id.45 c.p.c.). Tale principio trova fondamento anche nei valori costituzionali, giacché privare dell'esercizio di un diritto personalissimo il minore significherebbe privarlo del diritto stesso, in violazione della sua dignità di persona fin dalla nascita. In particolare, il libero sviluppo della personalità del minore, cui è correlato il diritto all'autodeterminazione, è tutelato dagli artt. 2 e 13 della #### e dall'art. 31, comma 2 Cost., che impone speciale protezione alla gioventù (v. anche artt. 12 e 14 della #### sui diritti del fanciullo di #### del 1989, art. 8 e 6 CEDU e #### 6 di 11 sentenza T.C. c. #### - #### 19/05/2022, art. 13 #### dell'Aja sul rapimento internazionale di minori del 1980, art. 3 L. 219/2017 DAT).

Invero, quanto agli incontri con il padre, si rileva che non vi è dubbio che "...per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c/#### n. 46544/99, p.58, CEDU 2002) e che le misure interne che lo impediscono o non lo consentono costituiscono un'ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della #### (cfr. K. e T. c/Finlandia n. 25702/94, p. 151, CEDU 2001 7^a). Tuttavia la Corte di #### ha rimarcato il carattere non assoluto dell'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, perché l'impegno a facilitare un tale rapporto non è destinato a tradursi nell'obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione, che in materia deve fare i conti con l'interesse superiore del minore ed i diritti conferiti al medesimo dall'art. 8 della #### (cfr. Volesk c/Repubblica Ceca, n. 63267/00 p. 118, 21/06/2004); ed infatti la Corte EDU richiama i giudici nazionali ad una grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata, specie a fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente (cfr., Civ. Sez. 1^a, 13/8/2019 n. 21341). La sospensione si giustifica perché "In tema di provvedimenti relativi alla prole...in base ai principi sanciti dalla convenzione di #### del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale

sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa" (cfr. Cass. civ., Sez. 1^a, 15/01/1998, n. 317). Questo principio è stato ribadito ancora di recente dai supremi giudici, i quali hanno affermato che non è possibile imporre ad un adolescente le visite con il padre con il quale ha manifestato di non voler avere contatti, essendo il rapporto padre/figlio impossibile da imporre dall'alto a scapito di una volontà ormai determinata e radicata (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^a, sentenza 23/4/2019 n. 11170).

Quindi, in considerazione dell'età del minore, il disposto diritto di visita deve considerarsi "flessibile" anche in ragione dell'affido condiviso, che impone ai genitori di trovare di volta in volta un accordo, ascoltando il minore e presidiando il suo supremo interesse. 2.3. Incontestata è, poi, la non autosufficienza del figlio.

Il padre stesso ha chiesto di voler confermare il già disposto assegno di euro 300,00, oltre rivalutazione da corrispondersi mensilmente alla madre stante la coabitazione e, anche rispetto a tale profilo, alcuna richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori è pervenuta da controparte, sicché la misura va confermata.

Del resto, alla luce delle condizioni reddituali delle parti, la somma appare equa.

Medesime considerazioni valgono per le spese straordinarie che vanno divise al 50% tra i genitori.

All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie - in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento - le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. - a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola ### 8 di 11 nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in ###. 2.4. Circa la casa coniugale, si ricorda in punto di diritto che l'assegnazione ex art. 337- sexies c.c. è possibile - non nell'interesse dei genitori - bensì dei figli non economicamente autosufficienti. Da ciò consegue che i genitori non hanno diritto di disporre dell'assegnazione nel loro interesse e che qualora venga meno l'interesse del minore, nulla possa statuire il Tribunale, pena l'extrapetizione.

Nel caso di specie, la madre, che con il minore coabita, ha dichiarato capite filii, di non avere interesse all'assegnazione della casa familiare e di assegnarla piuttosto al padre.

Tuttavia, il padre non è genitore collocatario della prole, sicchè alcun diritto di assegnazione può vantare.

Di conseguenza, a parziale modifica dell'ordinanza del 5.7.2024, il Collegio può solo statuire che l'assegnazione della casa sita in ### alla via ### 5, avvenuta con i provvedimenti presidenziali a favore della madre, debba essere revocata a far data dal 5.7.2024.

Non può essere, invece, accolta la domanda di assegnazione a favore del padre, non essendo dimostrato - e neppure allegato - l'interesse del figlio collegato (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3015 del 07/02/2018, secondo cui « Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione» e ### 2 -, Sentenza n. 1744 del 24/01/2018, secondo cui «In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di ### 9 di 11 tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l'assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell'azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumulare oltre alla domanda di accertamento dell'insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell'immobile, di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni»). 3. Non v'è domanda di assegno divorzile da parte della ricorrente per avere la stessa rinunciato alla pretesa. Nulla va, in merito, statuito.

Circa, poi, la decorrenza della statuizione provvisoria sulla revoca dell'assegno di mantenimento a favore della resistente ed a carico del ricorrente, va ribadito che essa decorre dalla data di emissione del provvedimento provvisorio (16.10.2023): invero, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 3852 del 15/2/2021].

Ora, ferma la potestà di revoca e modifica del provvedimento presidenziale, potestà che pertiene al giudice del divorzio e non al giudice d'appello della separazione (v. art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, secondo cui «quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda»), il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per retrodatare la decorrenza della revoca al momento del deposito del ricorso. Infatti, appare

ragionevole che la statuizione abbia effetto ex nunc poiché è solo dopo quel momento che gli elementi istruttori si sono cristallizzati: del resto, milita verso questa conclusione il rispetto del principio di affidamento. Poiché la legge prevede come regola la decorrenza ex nunc (arg. ex art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970), allora dovrebbero essere dimostrati seri elementi di fatto per derogarvi così travolgendo la legimate expectation al contributo alla solidarietà familiare che si è creata in capo alla ricorrente in buona fede. E, tuttavia, nel caso di specie, il resistente si è semplicemente trincerato dietro il principio della domanda, così venendo meno a tale onere. I fatti intervenuti medio tempore tra la separazione e il divorzio non possono essere d'interesse del giudice divorzile, ma possono al più giustificare una modifica delle condizioni della separazione (v. art. 189 disp. att. c.p.c.), modifica che doveva essere tempestivamente proposta.

Non a caso, lo stesso resistente adduce fatti anteriori alla pendenza del divorzio: «la nuova relazione della #### con il compagno, poi marito #### è stata caratterizzata sin dall'inizio (2021) oltre che dalla convivenza, da un progetto di vita comune (acquisto del terreno, costruzione della casa dove abitano, nascita della figlia, matrimonio), tale da far venir meno il diritto all'assegno di divorzio, quantomeno con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (08/02/2023)», ma poi pretende che essi vadano ad incidere sul processo di divorzio e non sulle statuizioni della separazione, nonostante i presupposti del mantenimento siano diversi da quelli dell'assegno divorzile.

Del resto, con sentenza passata in giudicato, è stato già statuito che «in definitiva, non emergono elementi per affermare che prima del 16/10/2023 fossero venuti meno i presupposti giustificativi dell'assegno di mantenimento in favore di #### previsto in sede di giudizio di separazione. Tutte le domande di revoca o di modifica dell'assegno di mantenimento previsto in sede #### favore di #### per il periodo sino al 16/10/2023, formulate sia in via principale, sia in via subordinata, vanno, quindi, rigettate».

La domanda di retrodatazione va, dunque, rigettata.

4. Le spese vanno compensate attesa la condotta delle parti, di eccezionale collaborazione comune per il figlio nonostante la sussistenza del contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione #### 11 di 11 disattesa o assorbita, così dispone: 1) il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, come in parte motiva, con collocamento prevalente presso la madre; 2) modificando l'ordinanza del 5.7.2024, revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, a far data dal 5.7.2024; 3) modificando l'ordinanza del 5.7.2024, rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal padre; 4) determina in euro 300,00, oltre rivalutazione #### la somma che il padre dovrà mensilmente versare alla madre a titolo di mantenimento per il figlio minore; 5) spese straordinarie al 50% divise tra i genitori; 6) dà atto che #### non ha formulato domanda di assegno divorzile e, per l'effetto, nulla dispone sul punto; 7) conferma la revoca del mantenimento dovuto dal padre in favore della madre ed avente causa nella separazione, a far data dal 16.10.2023 e, per l'effetto, rigetta la domanda di retrodatazione del resistente; 8) conferma, quanto al diritto di visita, le condizioni di cui al provvedimento presidenziale del Tribunale di Vallo della #### del ####, n. ####/2019, salva diversa concorde regolamentazione tra i genitori e tenuto conto dell'età e della capacità di discernimento del minore come in parte motiva; 8) compensa le spese.